SENTENZA N. 348/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74557** R.G., depositato il 4.12.2024 ad istanza di **(omissis)** (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, giusta, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Fatta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Palermo via Trinacria n. 23 (pec: claudiofatta@pec.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA - **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del col. Lorenzo Graticola (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it);

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone in virtù di procura generale alle liti

Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Premette l'odierno ricorrente, carabiniere cessato dal servizio con decorrenza 16.10.2008, di essere titolare di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema misto.

Ne domanda la rideterminazione ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, secondo l'interpretazione delle SS.RR. n. 1/2021, tenuto conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, ritenendo erroneo il computo effettuato dall'INPS.

A seguito di diffida, indirizzata al Ministero e non andata a buon fine, il ricorrente ha adito questo Giudice con il ricorso in epigrafe per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

Con comparsa di costituzione del 23.6.2025, il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico in

applicazione del disposto di cui all'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

Con comparsa del 3.10.2025, costituendosi in giudizio l'INPS ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti per la cessata materia, avendo provveduto, in qualità di ordinatore secondario di spesa, ad applicare il d.d. n. 293/2025 del Ministero della Difesa e a corrispondere i dovuti arretrati a decorrere dal 25.3.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2 r.d. n. 295/1939 ovvero dall'art. 2948 c.c. che a tal fine espressamente eccepisce.

Con note del 29.10.2025, parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

All'odierna pubblica udienza, presenti soltanto il Ten. Col. Sabato D'Amico per il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Le parti presenti si sono riportate ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% della base

pensionabile per il calcolo della quota retributiva di pensione unitamente al pagamento dei dovuti arretrati a partire dalla data di collocamento in quiescenza.

A tal proposito ha rappresentato:

- di essere stato militare dell'Arma dei Carabinieri;
- di essere in quiescenza con decorrenza 16.10.2008;
- di essere andato in pensione con il sistema misto;
- di avere diritto al calcolo della quota A della pensione, avente ad oggetto il periodo di lavoro antecedente la data del 31.12.1995, conformemente alla regola dell'art.54 d.p.r. n. 1092/73, per la quale "*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile*";
- che l'INPS gli aveva, per contro, calcolato il trattamento pensionistico applicando un'aliquota più sfavorevole.

2. Ciò premesso, dalle difese delle parti e dalla documentazione in atti, si evince la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Nello specifico, considerata la data di liquidazione della pensione (16.10.2008), dev'essere riconosciuto all'INPS il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa ossia di pagatore mentre l'emissione del decreto di pensione spetta al Ministero della Difesa - Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di Amministrazione datoriale.

Conformemente a tale regola, in data 9.1.2025 la ridetta Amministrazione ha trasmesso all'INPS il decreto di pensione ordinaria.

Poiché il ricorrente risultava titolare di pensione privilegiata, in data 29.1.2025 l'INPS ha chiesto il relativo decreto al Ministero della Difesa che in data 12.2.2025 ha provveduto alla sua trasmissione in riferimento alla pensione ordinaria del 9.1.2025, previa applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%.

Successivamente, in data 26.2.2025, l'INPS ha dato esecuzione al d.d. n. 293/2025 del Ministero della Difesa, adeguando la pensione da euro 2.224,99 ad euro 2.350,67 e pagando gli arretrati a decorrere dal 25.3.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente eccepita in questa sede, con il cedolino del mese di maggio 2025.

La pretesa attrice risulta, quindi, soddisfatta come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente con note del 29.10.2025.

3. Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato il breve tempo impiegato dall'INPS per

l'adempimento della pretesa attrice, avvenuto tra febbraio e maggio 2025 rispetto alla data di deposito del ricorso (4.12.2024).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.11.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale